



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI

## SEZIONE 01

### Si comunica a:

Avv. **MARCO MORI**  
c.so mameli 98/4  
RAPALLO  
GE

---

**PREFETTURA GENOVA**  
**L.GO LANFRANCO**  
**GENOVA**  
**GE**

---

### Comunicazione di cancelleria

### Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **766/2022** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81 (escluse sanzioni per em*

Giudice: **GRASSONE CRISTINA**

Depositata Sentenza Numero: **1/2023** in data : **10/01/2023**

### Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

**FELLETI DAVIDE**

Difeso da:

**MARCO MORI**

*Resistente Principale*

**PREFETTURA GENOVA**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI

*Sentenza n. 1/2023  
del 10.01.2023  
dep. 10.01.2023  
RG 766/2022  
CON. N. 21/2023*

Il Giudice di Pace di Chiavari, nella persona della dott.ssa Cristina Grassone, all'udienza del 10.1.2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G. n. 766/2022 promosso da:

**FELLETTI Davide**, C.F. FLLDVD01A03E488Q, residente in Casarza Ligure Via per Novano 25/6, elettivamente domiciliato in Rapallo C.so Mameli 98/4A presso lo studio e la persona dell'Avv. Marco Mori che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso.

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO**

**PREFETTURA DI GENOVA**, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato dal Vice Prefetto Dott.ssa Ornella Sansalone.

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI di parte RICORRENTE:**

"...previe tutte le pronunce e declaratorie del caso e previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato – voglia dichiarare illegittima, nulla, annullabile e annulli ad ogni effetto di legge l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Genova prot. wa n. 36328/22-24700/Ordinanza /Dep / Area 3 datata 26.9.2022 e notificata il 5.10.2022. Vinte le spese".

**CONCLUSIONI di parte RESISTENTE:**

"Rigettare il ricorso, vinte le spese".

1

## FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il ricorso depositato in data 4.11.2022 Felletti Davide, come in atti rappresentato e difeso, agiva per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 36328/22-24700 datata 26.9.2022 ed emessa dalla Prefettura di Genova in forza del verbale di accertamento e contestazione n 21/22 redatto dal Comando di Polizia Municipale di Sestri Levante in data 17.3.2022 in quanto l'odierno opponente alla data del 19.2.2022 si rifiutava di esibire il green pass rafforzato pur trovandosi all'interno del locale denominato " Le Calamare" in Sestri Levante.

A seguito della contestazione l'odierno ricorrente presentava scritti difensivi alla Prefettura che non procedeva all'archiviazione degli atti ed applicava la sanzione nel minimo edittale di Euro 400,00.

La Difesa del ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio deduceva l'illegittimità del provvedimento opposto

- per violazione del considerando n. 36 del Regolamento UE n. 953/2021 che vieta espressamente la discriminazione, sia diretta che indiretta, di chi, per scelta non intenda sottoporsi al trattamento vaccinale anti Covid;
- per violazione dell'art. 3 della Carta di Nizza del 7.12.2000, ratificata dallo Stato Italiano con la Legge n. 145/2001, norma che prevede che un trattamento sanitario possa essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato;
- per illegittimità costituzionale dell'imposizione della vaccinazione.

L'opponente agiva pertanto per l'accoglimento della domanda di cui in epigrafe.

La Prefettura si costituiva in giudizio provvedendo al deposito degli atti ed insistendo per la conferma dell'ordinanza opposta.

La causa veniva decisa all'udienza in data 10.1.2023 sulla base delle allegazioni delle parti.

z 

Meritevole di accoglimento è l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 3 della Carta di Nizza del 7.12.2000 (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), ratificata dallo Stato Italiano con la legge n. 145/2001 e dunque pienamente vincolante non solo per le Istituzioni Europee ma per i singoli Stati Membri, al pari dei trattati.

Tale norma, rubricata " Diritto all'integrità della persona", prevede che nell'ambito della medicina debbano essere in particolare rispettati il consenso libero e informato della persona interessata.

La norma richiamata è di diretta applicazione nell'ordinamento nazionale e rispetto alla normativa interna viene ad avere valore sovraordinato.

Nel caso di specie la normativa interna in forza della quale è stato emesso da parte della Polizia Locale di Sestri Levante il verbale n. 21/2022, richiamato nell'ordinanza opposta, è da individuarsi nell'art. 9 bis co. 1 lett. a) del D.L.52/2021 convertito nelle legge n. 87/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale norma poneva l'obbligo del possesso del green pass rafforzato per accedere al servizio di ristorazione di un locale aperto al pubblico. Alla data del 19.2.2022 l'odierno ricorrente si trovava all'interno del pubblico esercizio di cui in atti ed a seguito dell'attività di controllo non esibiva la certificazione prevista dalla norma.

Tale norma si pone in evidente contrasto con il principio sancito nella Carta sopra richiamata che prevede, al fine di tutelare il diritto all'integrità fisica del singolo, il libero consenso di quest'ultimo a qualsiasi trattamento sanitario, trattamento a cui è riconducibile la vaccinazione anti Covid.

L'obbligatorietà della vaccinazione per l'accesso al servizio di ristorazione di un locale aperto al pubblico non può che essere incompatibile con un libero consenso al trattamento, ponendosi come condizione inevitabile per l'esercizio della libertà di movimento del singolo.

In tal caso la normativa applicata in sede di contestazione della condotta trasgressiva può essere disapplicata con conseguente venir meno della legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta impositiva della sanzione, provvedimento che per l'effetto viene annullato.


Per quanto sopra esposto, ritenute assorbite le ulteriori doglianze svolte da parte opponente, si annulla l'ordinanza impugnata.

Sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese di lite stante la particolarità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Chiavari, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione disattesa, disapplicata la normativa richiamata nel verbale di accertamento n. 21/22 della Polizia Locale di Sestri Levante, per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 36328/22-24700 emessa dalla Prefettura di Genova in data 26.9.2022. Spese di lite interamente compensate tra le parti.

Chiavari 10.1.2023

  
IL GIUDICE DI PACE  
*Dott.ssa Cristina Grassone*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Chiavari, il..... 10 GEN 2023

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Dott.ssa Nicoletta NIEGO*

